



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 492/15/CONS

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELLA NUOVA SOCIETÀ TELEVISIVA ITALIANA S.R.L. (GIÀ MTV ITALIA S.R.L.) DALLA SOCIETÀ VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L. ALLA SOCIETÀ SKY ITALIAN HOLDING S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 settembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTI gli atti del procedimento;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza del 7 agosto 2015 (prot. n. 62311), il sig. Luca Sanfilippo, nato a *omissis* il *omissis*, c.f. n. *omissis* con domicilio via *omissis*, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Sky Italian Holding S.p.A. (di seguito anche SIH), ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento di proprietà della società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. (già MTV Italia S.r.l.) in favore della società Sky Italian Holding S.p.A.;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. l'operazione in esame è stata posta in essere attraverso la stipula, in data 31 luglio 2015, di un contratto compravendita di quote mediante il quale Viacom International Networks Italia S.r.l. ha venduto e trasferito a SIH la piena e libera proprietà di una quota rappresentativa del 100% del capitale sociale della Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l.;

3. la società Sky Italian Holding S.p.A., soggetto cessionario/subentrante, risulta essere:

- società di diritto italiano, costituita con atto del 16 luglio 2014, iscritta al Registro delle imprese di Milano a partire dal 22 luglio 2014 (n. iscrizione e codice fiscale 08726680963) ed avente come oggetto sociale unicamente la gestione di partecipazioni e il finanziamento di società partecipate;
- soggetto giuridico avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio di Amministrazione: Luca Sanfilippo, c. f. n. *omissis*;
Consiglieri: Labianca Domenico Carlo Fausto, c.f. n. *omissis*, Bath Warren Brian c.f. n. *omissis* e Jhingam Anil Kumar c.f. n. *omissis*;
- non iscritta al registro degli operatori in quanto non operante direttamente in nessuno dei settori del SIC;
- controllata al 100% dalla società di diritto inglese Sky International Operations Limited, società a sua volta controllata al 100% dalla Sky UK Limited, società a sua volta controllata da Sky PLC società ad azionariato diffuso quotata nei mercati regolamentati;
- controllante con il 100% del capitale sociale la seguente società:

Sky Italia S.r.l. c.f. n. 04619241005 (società operante nel SIC nel settore come fornitore di servizi di media, editore nonché concessionaria di pubblicità); società che a sua volta controlla il 100% della Sky Italia Network Service S.r.l., c.f. n. 11655910153 (società non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC), società che a sua volta controlla il 100% della Telepiù S.r.l., c.f. n. 08549180159 (società non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC);
- la società Sky Italia S.r.l. detiene i seguenti titoli abilitativi:
 - un'autorizzazione generale per l'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi ad accesso condizionato, compresa la *pay per view*, ai sensi dell'art. 31 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;
 - 23 autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi, su satellite, IPTV, rete Internet e reti mobili (delibere AGCOM nn.: 506/12/CONS per il marchio "Sky TG 24", 518/12/CONS per il marchio "Sky Meteo 24", 512/12/CONS per il marchio "Sky Uno", 501/12/CONS per il marchio "Sky Cinema 1", 504/12/CONS per il marchio "Sky Cinema Hits", 499/12/CONS per il marchio "Sky Cinema



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Family”, 502/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Passion*”, 507/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Comedy*”, 503/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Max*”, 508/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Cult*”, 505/12/CONS per il marchio “*Sky Cinema Classics*”, 521/12/CONS per il marchio “*Sky Atlantic*”, 513/12/CONS per il marchio “*Calcio Sky*”, 515/12/CONS per il marchio “*Sky Supercalcio*”, 511/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 1*”, 517/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 2*”, 514/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 3*”, 509/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 24*”, 524/12/CONS per il marchio “*Sky Sport F1*”, 522/12/CONS per il marchio “*Sky Sport Moto GP*”, 520/12/CONS per il marchio “*Sky 3D*”, 523/12/CONS per il marchio “*Sky Arte*”, 519/12/CONS per il marchio “*Vetrina Primafila*”, 500/12/CONS per il marchio “*Sky Sport Plus*”);

- due autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze digitali terrestri per i marchi “*Cielo*” (determina Mise n. DGSCER/DIV.III/90064) e “*Sky Tg24*” (determina Mise n. DGSCER/DIV.III/2001/LR);
 - due servizi di media audiovisivi a richiesta, forniti attraverso i servizi “*Sky On Demand*” e “*Sky On Line*”;
 - due autorizzazioni, attualmente non in uso, per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze digitali terrestri per i marchi “*Cielo 2*” e “*Cielo Sport*” (determine Mise nn. DGSCER/DIV.III/60576 e DGSCER/DIV.III/60578 del 17 settembre 2010);
 - due autorizzazioni, attualmente non in uso, per la diffusione di programmi televisivi su piattaforma digitale satellitare (delibere AGCOM nn. 516/12/CONS e 510/12/CONS del 24 ottobre 2012, rispettivamente, per i marchi “*Sky Sport Extra*” e “*Sky Inside*”);
 - due autorizzazioni, attualmente non in uso, per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica per i marchi “*Sky Sport*” e “*Sky Calcio*”;
 - 11 dichiarazioni al Ministero per lo sviluppo economico (rese nelle date del 26 maggio 2006, 30 agosto 2006, 1 dicembre 2006, 12 dicembre 2006, 27 novembre 2009 e 18 dicembre 2009), ai sensi della delibera n. 435/01/CONS, aventi ad oggetto la trasmissione di servizi di media audiovisivi su reti DVB-H;
- la società Sky Italia Network Service S.r.l., è titolare di un’ autorizzazione generale ai sensi dell’ art. 25 del decreto legislativo n. 259/2003 per la fornitura di servizi di rete via satellite (a seguito della dichiarazione al Mise del 6 dicembre 2005), nonché della relativa assegnazione dei diritti d’ uso delle frequenze ai sensi dell’ art. 27 del citato decreto (determina Mise DGPGSR-III/0431R/0050/2006) avente ad oggetto l’ utilizzo delle frequenze satellitari in uso a Telespazio in modalità alternativa;

4. la Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., società oggetto di trasferimento, risulta essere:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- una società italiana a responsabilità limitata, avente sede legale in via Monte Penice n. 7 cap. n. 20138, Milano;
- composta dal seguente assetto amministrativo: Presidente e Amministratore Delegato: Zappia Andrea c.f. n. *omissis*; Consiglieri: Labianca Domenico Carlo Fausto c.f. n. *omissis* e Andrea Scrosati c.f. n. *omissis*;
- controllata al 100% dalla società Viacom International Media Networks Italia S.r.l., il cui capitale sociale è detenuto al 100% dalla società Viacom Holding Italia S.r.l., il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da Viacom Global (Netherlands) B. V. il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da Viacom Overseas Holding C. V., il cui capitale sociale è sua volta detenuto al 99% da Netherlands Overseas LLC il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da Viacom International Inc. il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da Viacom Inc., società ad azionariato diffuso quotata nei mercati regolamentati;
- controllante di nessuna società;
- operante nei seguenti settori del SIC: radio e servizi di media audiovisivi;
- iscritta al registro degli operatori della comunicazione con il numero 2598 dal 29 settembre 1993 in qualità di fornitrice di servizi di media audiovisivi;
- titolare di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze digitali terrestri per il marchio "MTV" (Determina Mise n. DGSCER/DIV.III/27161);

5. a corredo dell'istanza di trasferimento di proprietà in esame, il sig. Luca Sanfilippo ha unito una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - attestante il possesso, da parte della medesima società - soggetto giuridico di nazionalità italiana - dei soci e del suo amministratore, dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di settore e che in particolare, dalla documentazione presentata, si evince che:

- *“in capo agli amministratori della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”;*

- *“in capo al legale rappresentante della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “non sussistono restrizioni all’operazione da parte di altri organismi pubblici”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzato ai sensi dell’art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 13, della legge n. 249/1997, il trasferimento di proprietà della Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. (già MTV Italia S.r.l.) in favore della società Sky Italian Holding S.p.A.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, per quanto di competenza, e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 10 settembre 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*

Antonio Perrucci